

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

105° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina» (2033-2051-B), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga; Guzzetti ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
DUJANY (<i>Misto-ADP</i>)	3, 5, 8
MANZINI (<i>DC</i>), <i>relatore alla Commissione</i> ...	2, 5
SAPORITO, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	6

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina» (2033-2051-B), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga; Guzzetti ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Forte e Marniga; Guzzetti, Perina, Azzaretti, Manzini, Rezzonico, Fioret, Postal, Mazzola, Leonardi, Dujany e Golfari, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Manzini di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge oggi al nostro esame alcune modifiche. In particolare, all'articolo 4 ha specificato meglio il fatto che tra le condizioni per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci debba esserci anche quella di «non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione». È questa una precisazione che evidentemente meglio rientra nelle disposizioni del nuovo codice di procedura penale.

Una successiva modificazione è intervenuta all'articolo 18, che fa riferimento all'esercizio abusivo della professione, e precisamente al comma 2. Tale comma è stato infatti modificato predisponendo il seguente testo: «Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci». Ricordo che il comma 1 è relativo al sanzionamento ai sensi dell'articolo 348 del codice penale dell'esercizio abusivo della professione. È d'altronde evidente che, se si verificano delle infrazioni del codice penale anche da parte di chi semplicemente fa da accompagnatore, le sanzioni devono comunque essere della stessa natura.

È stato poi introdotto, dopo l'articolo 20, un nuovo articolo che riguarda le scuole ed istruttori del Club alpino italiano. In pratica, vi è una equiparazione del CAI per quanto concerne «la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sciistiche in tutte le loro specializzazioni e per la formazione dei relativi istruttori». A tal proposito, vorrei proporre un

emendamento. Mi rendo conto che ciò comporterà un nuovo esame da parte della Camera, ma ritengo che una dizione impropria potrebbe determinare un trattamento non omogeneo, e quindi potrebbe essere probabile fonte anche di notevole contenzioso tra le attività svolte dai maestri di sci professionali e quelle svolte invece in maniera volontaristica dal CAI. Laddove si dice: «scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sciistiche in tutte le loro specializzazioni» si utilizza evidentemente un termine che può generare equivoci, perchè lo stesso concetto di specializzazione rende i corsi professionali. Io propongo allora di sostituire le parole: «per le attività sciistiche in tutte le loro specializzazioni» con la dizione: «per le attività sci-alpinistiche». Ciò mi sembra corrispondere peraltro allo spirito della legge di riordinamento del CAI, la n. 91 del 1963, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle lettere *d*) e *e*) dell'articolo 2 che parlano di «corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche», nonché alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento di tali attività.

Vi è un'ultima modifica con l'inserimento di un articolo 23 che integra l'articolo 7 della legge n. 6 del 1989 in senso regionalistico, venendo cioè a far salve alcune prerogative delle regioni a statuto speciale che la legge sulle guide alpine aveva in qualche modo sottovalutato, creando problemi di raccordo appunto con le legislazioni regionali. Credo sia giusto accogliere questa modifica relativa alla professione delle guide alpine.

La Camera dei deputati ha infine modificato il titolo che nel testo approvato dal Senato era il seguente: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci».

PRESIDENTE. Informo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la 2^a Commissione si è espressa nel seguente modo: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, in relazione alle modifiche introdotte, esprime parere in parte contrario, e precisamente all'articolo 4 - giacchè preferisce la previsione originariamente approvata da questo ramo del Parlamento - e in parte favorevole per quanto attiene alla nuova formulazione dell'articolo 18». Ricordo che il parere della 2^a Commissione non è comunque vincolante.

Infine, non è pervenuto il parere della Commissione parlamentare per gli affari regionali; sono però scaduti i termini per cui possiamo procedere nel nostro esame del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DUJANY. Signor Presidente, avevo presentato due emendamenti, uno soppressivo dell'articolo 21 e l'altro soppressivo del comma 2 dell'articolo 23. Mi era parso infatti che l'aggiunta dell'articolo 21 fosse completamente pleonastica o che avrebbe paurosamente complicato l'organizzazione del settore dei maestri di sci. Il Club alpino italiano, emerita organizzazione, da qualche anno mostra la tendenza a voler fare tutto, e forse non fa nulla. Inviterei in tal senso la Commissione a compiere una verifica, chiedendo al Club alpino italiano quali attività svolge nell'ambito del territorio nazionale in base ai compiti ricevuti

dalla legge n. 91 del 1963 e dalle successive modifiche del 1985. Ad esempio, vorrei sapere cosa fa in merito ai rifugi alpini, oppure in merito alla manutenzione dei sentieri alpini, alle opere ed alle attrezzature alpine. Si tratta di un elenco lunghissimo di attività a fronte del quale a me risulta invece un impegno molto modesto. Vi è inoltre la tendenza a voler entrare nell'organizzazione dei corsi di maestro di sci e di guida alpina, mentre questa è materia di competenza delle regioni a statuto speciale in modo esclusivo, ma anche delle regioni a statuto ordinario.

Il disegno di legge relativo alla professione di maestro di sci, che avevo firmato anch'io insieme al collega Guzzetti e agli altri, tendeva a fornire un'organizzazione globale. L'aver introdotto questo articolo 21 vuol dire voler estendere al Club alpino italiano la facoltà di organizzazione dei corsi in tutte le specializzazioni. Lo stesso emendamento proposto dal relatore non mi sembra eliminare i termini di confusione e di non funzionalità del settore. Mi permetto pertanto di insistere sulla mia posizione e sul mio emendamento di soppressione dell'articolo 21, perchè ritengo che altrimenti il provvedimento diventerebbe ulteriore fonte di confusione. Non sapremmo più quali sono gli organi competenti ad organizzare i maestri di sci e le guide alpine.

La legge n. 6 del 1985 ha già previsto queste competenze in modo soddisfacente in un rapporto tra Club alpino italiano e organizzazioni regionali, già esistenti da decenni. Si noti bene che da parte delle regioni la materia è stata regolata da diverso tempo, in quanto rientra nella loro competenza: un coordinamento tra le varie normative locali mi parrebbe più rispettoso delle autonomie.

Quindi l'articolo 21 è a mio avviso pleonastico e anche scorretto. Peraltro, è una falsità affermare che gli istruttori del CAI non percepiscono retribuzioni: è impossibile svolgere questo tipo di attività, in una società consumistica, a titolo gratuito. Questi sono i motivi per cui mi permetto di insistere per l'emendamento soppressivo dell'articolo 21, salvo che vi siano motivazioni di opportunità nei rapporti con l'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 23, desidero esprimere le mie perplessità perchè anch'esso appare pleonastico. La materia era già regolata dalla precedente legge n. 6 del 1989: l'unica variazione è contenuta nell'ultima frase del comma 2, in cui si dice che la valutazione tecnica per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della citata legge n. 6 del 1989. A parte il fatto che non si capisce bene quali siano le commissioni competenti a rilasciare il titolo di guida alpina professionista, poichè questo provvedimento di legge riguarda i maestri di sci non si riesce a comprendere neanche perchè esso contenga una norma relativa alle guide alpine quando questo problema è stato recentemente regolamentato con la legge n. 6 del 1989: peraltro tali modificazioni non aggiungono nulla di concreto e di valido a quella normativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni in replica all'intervento del collega in discussione generale. Occorre innanzitutto prendere atto del parere della 2^a Commissione permanente la quale, a proposito dell'emendamento all'articolo 4, esprime una valutazione negativa. Si legge infatti: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, in relazione alle modifiche introdotte, esprime parere in parte contrario - e precisamente all'articolo 4, giacchè preferisce la previsione originariamente approvata da questo ramo del Parlamento - e in parte favorevole per quanto attiene alla nuova formulazione dell'articolo 18», estensore il senatore Correnti. Si tratta di un parere un po' singolare, perchè dichiara di preferire la dizione precedente. A mio avviso, è cosa ben peggiore continuare a far viaggiare il provvedimento da un ramo all'altro del Parlamento: possiamo allora mantenere la formulazione che ha adottato la Camera, anche per non suscitare l'irritazione dei colleghi deputati che probabilmente hanno inteso puntualizzare la questione. Credo invece che dobbiamo attentamente valutare le argomentazioni del collega Dujany.

Non vi è dubbio che se vogliamo approvare il provvedimento in esame dobbiamo trovare l'equilibrio tra le forze in campo: ossia il CAI, che ha fatto da sempre interventi in questo settore, e le nuove esigenze in ordine all'enormemente accresciuta frequentazione della montagna. Le attività escursionistica e sciistica sono diventate un grosso fenomeno di consumo, con rilevanti risvolti economici; quindi si avverte l'esigenza di una precisazione sul piano legislativo di vari aspetti ed è questa la ragione per cui ci troviamo di fronte il provvedimento in esame.

In relazione all'articolo 21, credo sia corretto mantenere l'intervento del CAI strettamente all'interno della legge istitutiva n. 91 del 1963. Quindi sono dell'avviso di riportare la norma nel suo alveo originario, eliminando la dizione «in tutte le loro specializzazioni». Mi pare ci fosse la preoccupazione di andare a creare un conflitto con i compiti delle regioni, soprattutto in ordine alla facoltà di istituire questi corsi; ma bisogna ricordare che l'articolo 20 afferma: «Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci...».

DUJANY. È un controsenso!

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo stabilire se il CAI ha ancora questa possibilità oppure no: o noi decidiamo che il CAI non l'ha più, e allora apportiamo modifiche essenziali alla legge istitutiva, oppure definiamo in maniera molto precisa questa possibilità.

Concordo con l'opinione secondo cui l'articolo 23 riguarda una materia estranea all'oggetto del provvedimento, ma ritengo che si intenda dare un chiarimento in ordine alle commissioni di esame. Ricordo che anche con il precedente provvedimento vi era stata una faticosa composizione della materia, proprio in ordine all'aspetto tecnico del concetto generale di valutazione. Mentre si riconosce che per la valutazione generale dei corsi non vi è bisogno di una specifica professionalità, quando si vuole stabilire se il maestro di sci o la guida alpina siano tecnicamente preparati è chiaro che occorre una particolare valutazione tecnica che spetta quindi ad una sottocommis-

sione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso di un determinato diploma. Si tratta tutto sommato di un chiarimento che non interferisce con il potere delle regioni, il quale resta quello previsto dalla legge n. 6 del 1989. Pertanto chiedo al collega Dujany di accettare la dizione suggerita dai colleghi della Camera dei deputati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo condivide le argomentazioni del relatore e si rimette alle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 del testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera e).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato.

È approvato.

Gli articoli da 5 a 17 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 2. Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo modificato.

È approvato.

Gli articoli 19 e 20 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

(Scuole ed istruttori del Club alpino italiano)

1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sciistiche in tutte le loro specializzazioni e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

PRESIDENTE. Il senatore Dujany ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: «sciistiche in tutte le loro specializzazioni» con le altre: «sci-alpinistiche».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Dujany ha presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: «scuole e», e conseguentemente a sostituire, al terzo comma, le parole: «e delle scuole» con la parola: «del».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

*(Abilitazione tecnica all'esercizio
della professione di guida alpina)*

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.

2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989.

DUJANY. Annuncio che voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23 introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA